



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 390

OGGETTO: Commissioni locali per il paesaggio.
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Legge regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica).
Deliberazione di Giunta regionale n. 2273 del 24.11.2009.

SETTORE: Edilizia ed Attività Produttive

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole

F.to Ing. Mario Maggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

F.to Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilanove**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Gennaro CARACCILO	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Raffaella DE TROIA	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Marisa ROSA	Assessore	A
Mariacristina SACCINTO	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Tommaso SINESI	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L'Assessore all'urbanistica, geom. Tommaso Sinesi, propone l'adozione del seguente provvedimento.

Il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ing. Mario Maggio, riferisce che:

PREMESSO:

⇒ che la Regione Puglia in data 07.10.2009 ha emanato la legge n. 20 avente per oggetto "Norme per la pianificazione paesaggistica" pubblicata sul BUR n. 162 del 15.10.2009;

⇒ che l'art. 7 di detta legge regionale (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica) testualmente recita:

1. *"la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, a far data dal 1° luglio 2009, è in capo alla Regione per:*
 - a. *le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;*
 - b. *nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;*
 - c. *impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.*
2. *non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.*
3. *nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, a far data dal 1° luglio 2009 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.*
4. *i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.*

5. *ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.*
 6. *in assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale)."*
- ⇒ che l'art. 8 della richiamata legge regionale (Commissioni locali per il paesaggio) testualmente recita:
1. *"gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.*
 2. *le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.*
 3. *i componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.*
 4. *i comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio.*
 5. *i comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula."*

⇒ che l'art. 9 della legge (Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) testualmente recita:

1. *“l'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.*
2. *al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.”*

⇒ che l'art. 10 della legge (Procedimento di delega) testualmente recita:

1. *“Con deliberazione di Giunta regionale, da assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.”*

⇒ che la G.R., con deliberazione n. 2273 del 24.11.2009, pubblicata sul BUR n. 203 del 17.12.2009, avente per oggetto: *“D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche”* ha emanato, fra l'altro, indirizzi in ordine ai criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;

⇒ l'allegato “A” alla richiamata delibera di G.R. n. 2273/2009 relativo ai criteri di verifica nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio, in sintesi dispone che:

Art. 1 - Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice)
comma b) (Differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia).

“Omissis Al fine di distinguere i procedimenti, i Comuni dovranno individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti (responsabile procedimento autorizzazione paesaggistica, responsabile procedimento titolo abilitativo edilizio) per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della legge 07 agosto 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, così da permettere una efficace differenziazione delle attività amministrative.

È evidente che il soddisfacimento di tale condizione può essere agevolato dalla istituzione della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo composto da più componenti in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in secondo luogo, in quanto struttura di norma esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo dell'intervento e quindi maggiormente autonoma. Omissis.....”

Art. 2 – Requisiti dei componenti della Commissione locale per il paesaggio

“La composizione della Commissione locale per il paesaggio è regolata dall’art. 8 della legge regionale n. 20/2009. Omissis

I componenti devono essere scelti tra tecnici esterni all’amministrazione e comunque non facenti parte dello sportello unico dell’edilizia, che siano in possesso di diploma universitario attinente ad una delle materie indicate dalla legge.

Omissis.....”

Art. 3 – Istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio

“I Comuni e le loro associazioni istituiscono la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 20/2009 e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, con specifico provvedimento ai seguenti criteri.

Omissis

I componenti della Commissione locale per il paesaggio possono essere nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei seguenti criteri, del possesso dei requisiti indicati in legge e a seguito di comparazione dei curricula.

Omissis”:

Art. 4 – Documentazione da inviare

“A norma dell’art. 8 comma 5, della legge regionale n. 20/2009, i comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula, nonché gli atti dai quali risulti l’individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandato il rilascio dall’autorizzazione paesaggistica.

*Tale documentazione dovrà pervenire **entro il 20 dicembre 2009**, al fine di consentire alla Regione la verifica dei requisiti per l’attribuzione della sub-delega.*

Omissis.....”

Art. 5 – Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

“Omissis.....”

Art. 6 – Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT/P approvato con delibera della G.R: n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegato ai Comuni.

“Omissis.....”

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione comunale istituire la Commissione locale per il paesaggio riservandosi, altresì, la possibilità in base alle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, di stipulare convenzioni tra comuni contermini appartenenti al medesimo ambito di paesaggio secondo l'individuazione effettuata nell'elaborato n. 3.3.1 dello schema di Piano Paesaggistico adottato dalla G.R. con deliberazione n. 1947 del 20 ottobre 2009;

RILEVATA la ristrettezza dei tempi intercorrenti fra l'emanazione delle linee guida (BUR n. 203 del 17.12.2009) ed il termine assegnato dalle medesime linee guida per l'invio alla Regione Puglia delle copie del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula, nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del responsabile del procedimento a cui è demandato il rilascio dall'autorizzazione paesaggistica (20 dicembre 2009)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio – c.d. codice Urbani) e s.m.i.;
- la legge regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 (Norme per la pianificazione paesaggistica);
- la deliberazione di G.R. n. 2273 del 24.11.2009 (D.Lgs. 22/01/04 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 lett. d - del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; con voti unanimi espressi in forma palese, per i motivi in narrativa espressi:

D E L I B E R A

- 1. PRENDERE ATTO** di quanto disposto dalla legge regionale n. 20/2009 avente per oggetto *Norme per la pianificazione paesaggistica* ed in particolare degli articoli 7, 8, 9, 10;
- 2. PRENDERE ATTO** della deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del 24.11.2009, avente per oggetto: “*D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche* ed in particolare dell’allegato A) relativo ai criteri di verifica nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio;
- 3. ISTITUIRE** la Commissione locale per il paesaggio;
- 4. SIGNIFICARE** che l’Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è il Settore Edilizia ed Attività Produttive dotato di adeguate competenze, delle necessarie professionalità tecniche e della relativa strumentazione previste dal comma 6 dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- 5. INCARICARE** il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive delle attività connesse al presente provvedimento;
- 6. DICHIARARE**, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.